

**Sostituzione di un componente del Consiglio giudiziario che abbia cessato di far parte della magistratura ordinaria avendo assunto servizio come magistrato amministrativo.**

*(Risposta a quesito del 12 marzo 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:

« letto il quesito formulato in data 3 febbraio 2009 dal Presidente della Corte di appello di ..., dott. ..., il quale nel rappresentare che un magistrato eletto nel settore giudicante quale componente del Consiglio giudiziario di ..., con decorrenza dal 2 febbraio 2009 ha cessato di fare parte della magistratura ordinaria (avendo assunto servizio presso la magistratura amministrativa), chiedeva chiarimenti in merito alla sostituzione del predetto componente, dal momento che nella specie non poteva procedersi all'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, III comma, D.L.vo n. 25/2006 (sostituzione del magistrato cessato dalla carica con il magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria), non essendovi alcun candidato a suo tempo non eletto;

rilevato che nella specie pur non potendosi procedere alla sostituzione del magistrato cessato dalla carica ai sensi dell'art. 13, III comma, D.L.vo n. 25/2006, come del resto esposto dallo stesso Presidente della Corte di appello di ..., unica essendo stata la lista presentata nel distretto di ... per la categoria dei giudicanti (al pari di quella dei requirenti), la questione deve essere risolta alla luce della disposizione di cui all'art. 7, III comma, D.L.vo n. 35/2008 relativa alle elezioni suppletive;

considerato, infatti, che la predetta norma dispone che si debba procedere a tali elezioni quando i componenti cessati dalla carica non possano essere sostituiti con i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti;

ritenuto che in tal senso si è espressa anche la risoluzione deliberata dal Plenum nella seduta del 19 marzo 2008 varata proprio al fine di offrire un ausilio all'imminente espletamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli giudiziari;

rilevato, infine, che a tale soluzione non è ostativa la natura di *collegio imperfetto* del Consiglio giudiziario, il quale anzi potrà continuare ad operare nonostante la cessazione di un componente determinando la legge un *quorum* strutturale (artt. 8 *bis* e 9 *bis* D.L.vo n. 25/2006) per la validità delle sedute, nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti per la validità delle delibere, ma pur sempre in un'ottica di programmazione dell'integrazione del collegio; tutto ciò premesso il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che per la sostituzione dei magistrati cessati dalla carica di componente del Consiglio giudiziario, in ipotesi di non applicabilità dell'art. 13, III comma, D.L.vo n. 25/2006, si dovrà provvedere ai sensi dell'art. 7, III comma, D.L.vo n. 35/2008.»